



Roma, 28.10.2008

LETTERA APERTA
Alla Senatrice
ROBERTA PINOTTI

Gent.ma Senatrice Pinotti,

nel ringraziarLa per il colloquio da Lei concesso a una rappresentanza dell'ANAVAF il 21 ottobre scorso, ritengo sia mio dovere precisare alcuni punti che non è stato possibile chiarire in quella occasione.

1) **L'errore nella Legge 280/91**

Ritengo che sia necessario, in relazione alla problematica dei risarcimenti, chiarire una questione di fondo a cui si è fatto cenno nel colloquio, e che riguarda la Legge 280 del 14 agosto 1991 (in particolare l'art. 1) nella sua differenziazione rispetto alla Legge 308/81. La legge 280/91, come ebbi a segnalare alle Commissioni Difesa della Camera e del Senato, e ai presidenti di Camera e Senato, anche nella scorsa Legislatura, contiene, a mio avviso, un gravissimo errore probabilmente da addebitarsi ad una svista che si è verificata nella stesura del testo, presso la Camera dei Deputati. L'errore che si è poi riprodotto nella stesura presso il Senato, era peraltro già contenuto nella relazione dell'On. Lusetti, presentatore della Legge presso la Camera nel 1991.

Però, in merito, mi pare che Lei abbia espresso l'opinione che invece, quello che a me sembra un errore, non sia tale, ma che il testo della Legge 280/91 esprima effettivamente la volontà del Parlamento.

Sulla questione ebbi a intervenire già nel 1991 (come da lettera allegata) appena fu licenziata dalla Camera la legge suddetta e prima che venisse discussa al Senato. Ma della segnalazione non venne tenuto conto, sì che la legge passò al Senato, senza modifiche rispetto a come era stata approvata alla Camera.

Il motivo per cui ritengo che si tratti di un errore, riguarda il fatto che nella Legge 280/91 viene introdotta, in rapporto alle categorie di personale da risarcire, una categoria di personale che non esiste nella realtà e che sarebbe costituita dagli


“ALLIEVI DELLE SCUOLE E COLLEGI MILITARI VOLONTARI E TRATTENUTI”.

Nella Legge 308/81, era invece scritto:

“ALLIEVI DELLE SCUOLE E COLLEGI MILITARI, **I MILITARI** VOLONTARI E TRATTENUTI”

La differenza tra le due stesure riguarda il fatto che nella stesura della Legge 308/81 una virgola separava la dizione “ALLIEVI DELLE SCUOLE E COLLEGI MILITARI” dalla dizione “I MILITARI VOLONTARI E TRATTENUTI”. Venivano dunque prese in considerazione due diverse categorie, entrambe esistenti nella realtà.

Nella stesura della Legge 280/91 è stata soppressa la virgola che separava le due categorie, e sono state soppresse anche le parole “I MILITARI” che seguivano la virgola. E così le due categorie si sono ridotte ad una sola che però è un “ibrido” privo di significato. Infatti non esiste, nelle Forze Armate, una categoria di personale



denominata “allievi delle scuole e collegi militari volontari e trattenuti”. Nel contempo sono state eliminate le due categorie esistenti nella Legge 308/81.

E' da tener presente, in proposito, che nelle scuole e collegi militari si trovano anche dei ragazzi di 14 o 15 anni. E non possiamo certo attribuire a questi ragazzi la qualifica di “MILITARI VOLONTARI”. Ciò perché non portano le stellette ed è impensabile, ad esempio, di “mandarli al fronte con mitra e bombe a mano”. Ancor meno questi stessi ragazzi, appena entrati nelle scuole e collegi militari, possono essere considerati come dei “MILITARI TRATTENUTI”. Infatti, indipendentemente dalla constatazione che non possono essere considerati come “MILITARI”, ancor meno possono essere considerati come “TRATTENUTI”. Infatti, da “che cosa” e “rispetto a che”, sarebbero da considerarsi come “TRATTENUTI”, non avendo in precedenza prestato alcun servizio?

Sempre nella Legge 280/91, viene d'altra parte esclusa, la categoria dei “MILITARI VOLONTARI E TRATTENUTI”. Questa categoria invece, non solo esiste, ma anzi, da quando è stato eliminato il personale militare coscritto, cioè di leva, le Forze Armate sono interamente costituite da personale volontario.

Nel foglio allegato sono riprodotti, fianco a fianco, i due diversi testi dell'art. 1 delle due leggi. Come sopra accennato, a mio parere, per un errore banale di trascrizione, sono state “saltate”, nella stesura della Legge 280/91, **la virgola e le parole “i militari”** che erano invece presenti nella Legge 308/81.

La Legge 280/91 introduce, rispetto alle categorie degli “allievi delle scuole e collegi militari”, una specificazione, quella costituita dalle parole “volontari o trattenuti”. Ma questa specificazione fa perdere ogni significato alla categoria degli “allievi delle scuole e collegi militari” presa in considerazione nella Legge 308/81. E ciò in quanto non esiste **di fatto**, né è possibile che esista **di diritto**, una categoria costituita dagli “allievi delle scuole e collegi militari **volontari e trattenuti**”.

Quindi se intesa letteralmente, la legge non prevede risarcimenti per gli allievi delle scuole e dei collegi militari, dato che i risarcimenti sarebbero limitati a quegli “allievi delle scuole e collegi militari”, che sono da considerarsi “volontari e trattenuti”, i quali però non esistono. D'altra parte, la legge non prevede nemmeno risarcimenti per “i militari volontari e trattenuti”, in quanto, questa dizione è stata cancellata.

E' accaduto inoltre che, dovendo la Legge 280/91 correggere la Legge 308/81, la predetta “errata modifica” introdotta con la Legge 280/91 è stata apportata, retroattivamente, anche alla Legge 308/81. Quindi, adesso l'errore che è stato introdotto con la Legge 280/91 è presente anche nella Legge 308/81.

A mio parere, quanto è accaduto è da considerarsi, come dicevo, una svista, qualcosa insomma che è purtroppo sfuggito all'attenzione del relatore della Legge, On. Lusetti, e poi all'attenzione dei Deputati della Camera e dei funzionari delle Commissioni che hanno esaminato la legge, successivamente in sede di riesame presso il Senato, e ancora successivamente alla Presidenza del Consiglio che è l'Ente il quale, in definitiva, ha trasmesso il testo della legge alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Non credo che la “frase incriminata” (“allievi delle scuole e collegi militari volontari e trattenuti”) possa essere espressione della volontà dei parlamentari, perché essi avrebbero istituito una categoria di personale da risarcire, che, come sopra precisato, non esiste e non può esistere, e avrebbero contemporaneamente sottratto i



risarcimenti ad una categoria di “militari volontari e trattenuti” che invece esiste e che, di fatto, come sopra accennato, sotto varie articolazioni costituisce l’unica categoria che attualmente esiste nelle Forze Armate, da quando è stata abolita la leva. Ma avrebbe sottratto anche, ai risarcimenti, la categoria degli “allievi delle scuole e collegi militari”, in quanto questa non esiste, più come tale, nella Legge 280/91.

E ciò sarebbe stato, tra l’altro, in pieno contrasto non solo con quanto era stato stabilito nella Legge 308/81, ma anche in contrasto con l’art. 3 della Costituzione che non permette certo di introdurre differenziazioni, in relazione alla concessione dei risarcimenti, tra le varie categorie di militari. Inoltre, queste differenziazioni tra le categorie del personale delle Forze Armate, sarebbero state introdotte senza precisarne i motivi e quindi senza giustificazioni.

Tra l’altro, escludendo la “categoria” dei “militari volontari e trattenuti”, viene esclusa dai risarcimenti la totalità del personale attualmente presente nelle Forze Armate. Di conseguenza, dato che, come sopra ricordato, il personale di leva non esiste più, la legge non avrebbe ormai più nemmeno ragione di esistere come tale (almeno per quanto riguarda i militari e gli allievi delle scuole militari).

Altra osservazione: la esclusione dal diritto agli indennizzi per tutto il personale volontario (molte migliaia di persone), costituisce ovviamente una modifica rilevantissima rispetto alla Legge 308/81, che invece prevedeva i risarcimenti per tutto il personale. E la Legge 308/81 fu firmata da oltre 80 Parlamentari di tutti gli orientamenti politici, evidentemente concordi nel fatto che gli indennizzi spettassero a tutto il personale delle Forze Armate. Quindi, il cambiamento introdotto con la Legge 280/91, volto a contestare la giustezza di quanto affermato nella Legge 308/81, non poteva che essere il risultato di un ampio dibattito nelle Commissioni Difesa (e non solo in queste – cito la Commissione Affari Costituzionali della Commissione Bilancio), e ciò avrebbe certamente comportato un profondo mutamento rispetto agli intenti della Legge 308/81. Ma non risulta, dagli atti, che vi sia stato alcun dibattito a conclusione del quale sarebbe stato deciso, a maggioranza, il cambiamento. Né, ovviamente, è possibile che il cambiamento sia stato introdotto solo in sede della redazione finale dell’atto.

In conseguenza di quanto sopra, non essendo la Legge 280/91 (ed anche ormai la Legge 308/81 in quanto modificata dalla Legge 280/91) in linea con l’art. 3 della Costituzione, sia la Legge 280/91 che la 308/81 sono, a mio parere, **da considerarsi in-costituzionali**.

In conclusione, nel caso si ammetta che la modifica introdotta nella Legge 280/91 sia da considerarsi espressione della volontà del Parlamento, vi sarebbero, allora, delle responsabilità ben più gravi da parte di chi l’ha approvata, rispetto alle responsabilità dovute ad una svista, cioè a qualcosa di non voluto.

Peraltro, non credo costituisca una offesa alla credibilità del personale parlamentare (e non), che è stato coinvolto nella emanazione della Legge 280/91, ritenere che possa essere caduto in una svista e che quindi si fosse sbagliato. Tutti possono sbagliare. E perfino qualche altissima Autorità religiosa, di cui si predica addirittura l’infallibilità, ha riconosciuto di aver commesso degli errori e di conseguenza si è prodigata per correggerli. Anche il Parlamento non è infallibile. Si tratta di correggere l’errore, sia pure con grande ritardo, dato che sono passati 17 anni dall’approvazione della Legge 280/91.



E' bene inoltre tener presente che la data da cui decorrono i risarcimenti, in base alla Legge 308/81, è il 1° gennaio 1969, e ciò fa sì che il personale non risarcito, che include sia il personale che leva che volontario, costituisca un numero molto elevato e di conseguenza una cifra, anch'essa assai elevata, tanto da far suggerire che occorra prevedere una "rateizzazione" nei risarcimenti o, come ora si usa dire, una "spalmazione nel tempo".

A titolo di esempio, tra le persone a cui è stato comunicato che non potevano essere risarcite, in quanto appartenenti alla categoria dei "volontari", sono i genitori del Sergente Volontario Gianni Conti (la signora Conti, madre del Sergente, era presente al colloquio del 21 ottobre u.s.).

Spero che queste argomentazioni Le risultino convincenti, ma in caso contrario Le sarei grato di farmi conoscere, comunque, la Sua opinione trattandosi di una questione che, come sopra accennato, non è stata e non è priva di pesanti conseguenze sociali, dato che migliaia di aventi diritto sono stati esclusi ingiustamente dagli indennizzi. Ed è ovviamente una questione di grande rilevanza per l'ANAVAFAF, tenuto conto della sua "ragione sociale".

Ritengo peraltro opportuno aggiungere a quanto precede anche il fatto che vi sono state, in passato, delle illegittime esclusioni dai benefici per il personale "volontario", esclusioni che sono derivate da una errata interpretazione da parte del Ministero della Difesa della Legge 308/81.

Circa questa errata interpretazione, sono intervenuto molte volte negli anni passati e mi sono anche rivolto, nel 2005, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, On. Gianni Letta, che ha richiesto un parere al Ministero della Difesa. Il Ministero in data 3 febbraio 2005 ha risposto quanto segue (vedi allegato):

"Secondo l'On. Accame, la legge in questione sarebbe in contrasto con la norma di cui all'art. 6 della legge 308/81, introdotta dalla legge n. 280/91, che dispone la corresponsione di L. 50 milioni anche ai familiari dei militari di leva deceduti durante il periodo di servizio e creerebbe disparità di trattamento.

Al riguardo occorre evidenziare che le citate leggi rispondono ad una "ratio" diversa, atteso che la legge n. 308/81 si applica nei confronti di militari non legati da stabile rapporto con l'Amministrazione Militare (militari di leva, allievi di scuole militari, etc.) comunque deceduti durante il periodo di servizio".

La risposta del Ministero della Difesa non tiene conto del fatto che:

- 1) la legge 308/81 riguarda non solo il personale non legato da stabile rapporto con l'Amministrazione, cioè il personale di leva e gli allievi delle scuole militari, **ma riguarda anche il personale volontario**;
- 2) non concerne solo il personale **deceduto**, ma anche il personale **gravemente infortunato** (ai sensi delle Tabelle A e B citate nella suddetta legge).

E' da ritenersi che, essendo stato stabilito che gli indennizzi decorrono dalla data del 1° Gennaio 1969, all'incirca 10.000 persone non siano state risarcite (vedi allegato).

E' bene, peraltro, tenere presente per quanto riguarda le somme necessarie per i risarcimenti, che le Leggi 308/81 e 280/91 si riferiscono, non solo a personale militare, ma anche al personale di altre amministrazioni, a partire da quello appartenente alla Presidenza del Consiglio (personale dei Servizi Segreti) a cui fa capo il RUD (Raggruppamento Unità Difesa – ex RUS, Reparto Unità Speciali), dipendenti dal Ministero dell'Interno (Forze di



Polizia, Vigili del Fuoco), al Ministero delle Finanze (Guardia di Finanza), del Ministero di Giustizia (Agenti di Custodia), alla Croce Rossa e al Corpo Forestale, in quanto trattasi di corpi non militari, ma militarmente ordinati. In questi Corpi è presente sia il personale arruolato su base volontaria, sia personale ausiliario (quest'ultimo rispecchia, in qualche modo, la categoria del personale "di leva" appartenente delle Forze Armate).

Tra il personale del RUD, ad esempio, cito il caso del Capitano Antonio Caruso. La vedova, la Signora Daniela Volpe, doveva essere presente all'incontro del 21 ottobre u.s., ma purtroppo non è potuta intervenire.

A parte l'errore nella Legge 280/91, ritengo di segnalare anche alcune altre problematiche rispetto alle quali non vi è stato tempo per una analisi nel corso del colloquio del 21 ottobre u.s., ma che attengono al tema delle modalità legislative relative ai risarcimenti.

2) Indennizzi delle missioni all'estero (da effettuarsi secondo la Legge 308/81 e non secondo il D.P.R. 243/2006)

Un errore molto grave, riguarda il fatto che per alcuni militari all'estero, durante il periodo di missione, si è ricorso, per gli indennizzi, al D.P.R. 243/2006 anziché alla Legge 308/81, mentre le disposizioni per le missioni all'estero prevedono che ci si attenga a tale legge.

Per di più, nello stabilire che gli indennizzi debbano essere effettuati in base alla Legge 308/81, si fa una precisazione che stravolge il contenuto della Legge 308/81. Infatti, viene menzionato il decesso **per causa di servizio**. Ma, il legislatore si è scordato che la Legge 308/81 non menziona affatto, per quanto concerne gli indennizzi, l'esigenza che si verifichino le condizioni per concedere la "causa di servizio". Infatti, la Legge 308/81 stabilisce che per concedere gli indennizzi basta accertarsi che siano accaduti casi di morte o di grave infortunio durante il corso del servizio, cioè durante il periodo di servizio. E ciò indipendentemente dal fatto che sussistano o meno le condizioni per concedere la "causa di servizio". E nel caso che una persona si ammali di tumore, la questione da considerare riguarda il fatto se o meno, si può "escludere" che il tumore sia insorto durante il periodo della missione.

Per inciso, va precisato che, se non si può escludere il pericolo, si devono adottare le misure di protezione.

Nelle disposizioni per le missioni all'estero, ad esempio quelle relative alla Bosnia e al Kosovo, valgono il D.P.R. 346/96 e il D.L. 12/1999.

Il D.P.R. 346 del 1° luglio 1996 relativo alle disposizioni circa la missione in Bosnia, stabilisce all'art. 6 che: "In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo, per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella ex Jugoslavia, si applica l'art. 3 della Legge 3 giugno 1981 n. 308.

Nel D.L. n. 12 del 28 giugno 1999, che si riferisce alla missione in Kosovo, all'art. 3 si legge la stessa frase sopra citata. E dunque il riferimento, per quanto riguarda gli indennizzi, alla Legge 308/81. La Legge 308/81 stabilisce i risarcimenti sia in caso di morte che di infortunio grave, dove l'infortunio grave deve essere determinato



in base agli artt. A e B della citata legge. Ma, come si è detto, la Legge 308/81 non fa alcun riferimento al fatto che debbano sussistere le condizioni per la concessione delle “cause di servizio”.

A proposito del D.P.R. 243/2006, vi è da osservare che tra i riferimenti giuridici che vengono citati nel testo della legge, manca proprio un riferimento alla legge 308/81 che è la legge primaria in vigore (richiamata, come detto sopra, nei decreti relativi alle missioni) e che prevede che la data da cui decorrono gli indennizzi sia il 1° gennaio 1969 e che tra le condizioni per cui siano da concedere gli indennizzi, non si stabilisce affatto che questi siano da devolvere solo al personale che si trova in missione (specie all'estero), ma anche al personale, in Italia, che si trova non in una missione, ma in una destinazione fissa, come ad esempio accade per il personale destinato a poligoni e depositi (si sono registrati casi di possibile contaminazione già nel 1977 – caso Michelini – e nel 1994 – caso Pintus).

Da precisare che, il rischio per chi sta in una destinazione fissa (cioè, ad esempio, magari due anni in un deposito o in un poligono) è certamente superiore a quello che vi si trova per un periodo temporaneo di missione (magari tre o quattro settimane). E' quindi del tutto inaccettabile che vengano presi in considerazione solo i casi di missione e, tra l'altro, nelle missioni occorre specificare chi si trova ad operare in una zona a rischio e chi non si trova ad operare in una zona a rischio.

Il fatto che venga escluso, ingiustificatamente, il personale nelle destinazioni fisse è assolutamente inaccettabile.

Da osservare, tra l'altro, che la decorrenza dei risarcimenti per il D.P.R. 243/2006 sembra riguardare il 2006 e non il 1969, stabilito dalla Legge 308/81.

Non entro in maggiori dettagli sulla questione, ma credo che si debbano fornire delle spiegazioni su quanto accaduto.

3) Chi deve essere inteso come “vittima del dovere”

In materia di indennizzi occorre precisare **chi** è da intendersi esattamente come “vittima del dovere”. In questo campo, non è accettabile che vi siano contrastanti interpretazioni e ingiustificate differenziazioni. Ad esempio, si legge in alcuni documenti, che esistono delle “categorie particolarmente meritorie”, le quali possono usufruire di più elevati risarcimenti rispetto ad altre. Si pone così il tema di una differenziazione pecuniaria “tra le vittime del dovere”, senza che peraltro venga specificato in base a quali criteri debba essere effettuata questa differenziazione (che pertanto, per ora, sembra restare, più o meno, affidata a valutazioni arbitrarie).

In proposito, non si può non tener conto ad esempio, di quanto è scritto nel disegno di legge n. 1819 che riguarda la conversione in legge del decreto 1 ottobre 2007 (vedi, in particolare l'art. 34 “estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo” previsti dalla legge 3 agosto 2004 n. 206). Secondo questa legge le “vittime del dovere” sono da considerarsi quelle che si sono “istituite” **a seguito di “azioni criminose”**. Si pone, allora, la questione, ad esempio, se le vittime per malattie derivanti da possibile contaminazione per uranio impoverito, o per amianto, o per altre cause, siano da considerare “vittime del dovere” o meno.



Ma il problema risarcimenti non riguarda solo questa categoria di “vittime”. Ad esempio, anche chi muore in un’altana dove svolge il servizio di guardia, dovrebbe poter essere considerato una “vittima del dovere!”, in quanto indossava una “divisa” (simbolo del dovere assegnato alla persona).

In realtà, la dizione usata per giustificare i risarcimenti, non parla di vittime da probabile contaminazione da uranio impoverito, ma è molto più generica. Esclude, peraltro, persone che possono essersi ammalate in Italia, in quanto menziona, in effetti, solo personale che può aver subito una contaminazione mentre si trovava all’estero. Ed a questo proposito, non vengono presi in considerazione, ad esempio, i casi che si sono evidenziati per quelle persone che hanno operato in Kuwait durante la I Guerra del Golfo (1991), e quelle che hanno operato in Somalia (Restore Hope) nel 1993. Una discriminazione incomprensibile. Inoltre, come sopra accennato, sono da considerarsi come “vittime del dovere”, anche coloro che, indossando la divisa, si sono ammalati di altre gravi malattie, all’epoca in cui hanno prestato servizio (ad esempio, debbono essere presi in considerazione anche coloro che si sono ammalati per contaminazione da amianto o di meningite per un’epidemia che si è manifestata in una caserma).

4) Diversità di misura nei risarcimenti

Per quanto riguarda i destinatari dei risarcimenti, vi sono verificate grandi differenziazioni nell’entità dei risarcimenti stessi. Vi è chi, IN VITA, ammalato di tumore, ha ricevuto dallo Stato oltre 900 mila euro (vedi il caso del Maresciallo Diana). Ma vi è anche chi, dallo Stato, non ha ricevuto neppure 1 euro. Vedi, ad esempio, i casi dei militari di leva dell’Aeronautica, categoria VAM, Maurizio Serra e Gianni Faedda, che hanno prestato servizio nel poligono di Capo Frasca presso Oristano. Questi due militari, di cui ho segnalato numerose volte il caso al Ministro della Difesa pro tempore On. Parisi, nella scorsa Legislatura, sono stati impiegati a raccogliere, **senza alcuna misura di protezione**, residuati bellici per sgombero poligono. Un compito, tra l’altro, che non spetta ai VAM, ma al personale del Genio Militare. Entrambi questi militari si sono ammalati di un tumore al cervello, a distanza di circa un anno e mezzo dopo lasciato il servizio. Non essendo più IN CONTINUITA’ DI SERVIZIO, le loro famiglie sono state escluse dai risarcimenti.

Cito anche il caso del geniere Alessandro Garofolo, adibito a sgombero del poligono del Dandolo, presso Pordenone (almeno in questo caso si tratta di impiego del personale appropriato, cioè del Genio), che però ha operato senza protezione alcuna.

Con l’occasione segnalo che, non solo numeroso personale militare destinato ai poligoni (cioè non solo quello in “missione nei poligoni”) si è ammalato, ma si sono ammalati anche dei civili, abitanti nella zona, dei quali occorre tener conto prevedendo risarcimenti analoghi a quelli dei militari.

5) Differenziazioni dovute nei risarcimenti

Tornando alla questione delle differenziazioni, nella misura dei risarcimenti, ritengo che sia doveroso, comunque, tener conto del fatto che, se tra le “vittime del dovere”, vi è del personale che ha compiuto dei **gesti**



eroici (l'esempio può essere quello, a tutti noto, del Carabiniere Salvo d'Acquisto), è ben giusto che vi sia una differenziazione, e non solo dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista pecuniario. Questa differenziazione si può realizzare concedendo, come è stato fatto, del resto, per il succitato caso d'Acquisto, ad esempio una medaglia d'oro al valor militare. La medaglia comporta, oltre ad un dovuto riconoscimento morale, anche un incremento dell'indennizzo sul piano materiale. Anche su questa problematica credo che sia necessario un approfondimento che prenda in considerazione sia gli aspetti morali che materiali del problema.

6) L'aggiornamento nella entità dei risarcimenti

Un altro tema che interviene nell'ambito delle misure di indennizzo, riguarda l'aggiornamento della cifra della "speciale elargizione", che venne stabilita nel lontano 1977 in 50 milioni di vecchie lire (vedi proposta di legge Accame-Achilli 1141 dell'11.02.1977). Questa cifra non è mai stata mutata per tener conto della svalutazione della moneta, intervenuta nel tempo. In qualche caso (vedi vittime di Nassirija), la speciale elargizione è stata portata dai circa 25 mila euro corrispondenti ai 50 milioni di vecchie lire previsti dalla Legge 308/81, a 200 mila euro. Ma se il personale che è stato soggetto a grave infortunio (secondo le tabelle A e B citate nella Legge 308/81) o che, addirittura, è deceduto, è da considerarsi comunque **incluso nella categoria delle "vittime del dovere"**, non dovrebbero esservi delle differenziazioni. E non è corretto fare delle "legging" speciali per alcuni casi, dimenticandosi degli altri.

7) Le condizioni di esclusione dai risarcimenti presenti nelle Leggi 308/81 e 280/91

Altro tema riguarda alcuni tipi di esclusioni relative agli indennizzi, esclusioni previste dalle Legge 280/91 e 308/81. Esaminiamo i vari motivi di esclusione dai risarcimenti:

a) Esclusione per "fuori presidio"

Tra le esclusioni, vi è quella che riguarda il **personale che si trova "fuori presidio"**. A parte il fatto che questa esclusione è scarsamente accettabile da un punto di vista etico, per il significato ricattatorio che implica, è evidente la necessità di porre in discussione la questione dei confini del presidio. Infatti, nella stesura della Legge 308/81, non venne preso in considerazione il problema delle missioni all'estero. Ma, attualmente, questo problema non può essere trascurato. All'estero non esistono presidi e quindi l'esclusione sopra accennata appare, in tali situazioni, impraticabile. Tra l'altro, il discorso su cosa si intende per "presidio" non è ben definito, anche nella normativa italiana, tanto che vi sono interpretazioni contrastanti (vedi il "Regolamento di presidio").

b) Esclusione per "non continuità di servizio"

Altra causa di esclusione riguarda il fatto che nelle leggi 308/81 e 280/91 si precisa, come condizione discriminante per ottenere o meno i risarcimenti, il verificarsi della condizione di "CONTINUITA' IN SERVIZIO". All'epoca della stesura della Legge 308/81, non venne presa in considerazione la pericolosità dell'uranio impoverito e dell'amianto (anche se queste problematiche erano già note negli anni '80). Quindi allora non si pose la questione di chi si sarebbe potuto ammalare **dopo** che era cessata la condizione di "continuità di servizio" (vedi il citato caso



dei militari Serra e Faedda che si sono ammalati dopo aver lasciato il servizio, cioè quando non erano più “in continuità di servizio”). Per quanto riguarda i tumori (e non solo), vi è da tener conto del fatto che la malattia può insorgere dopo il termine del periodo di servizio prestato. Può infatti, manifestarsi anche dopo un lungo periodo di latenza. Per un tumore, ad esempio, possono anche passare 10 anni e più. Quindi anche questa “condizione di esclusione” dai risarcimenti dovrebbe essere riveduta.

c) Esclusione per “licenza”

Ma in base alle considerazioni suesposte (latenza nel manifestarsi di una malattia), dovrebbe anche essere riveduta anche la condizione di esclusione attualmente prevista per il caso di **personale in licenza**. Infatti, può darsi che la malattia (e in qualche caso perfino la morte), si verifichi mentre una persona è in licenza.

8) Casi di suicidio

Altra questione, per la quale vi sono state delle interpretazioni gravemente errate delle leggi 308/81 e 280/91, riguarda i casi di suicidi (o comunque di decessi che possono essere attribuiti a suicidio o ad altra causa non chiarita). Ad esempio, in questa categoria di aventi diritto, è da includersi il caso evidenziato dalla Signora Teodori, che era presente al colloquio del 21 ottobre u.s.. La signora è la sorella di un Sergente volontario deceduto, la cui morte può essere da attribuirsi a suicidio o ad altra causa non nota. Il Sergente era in servizio, ma gli è stato negato l'indennizzo. Ritengo che questa negazione sia stata errata. Così è accaduto per il caso del Carabiniere Oronzo Causio. Per questo caso, però, i genitori hanno fatto ricorso al TAR di Lecce, che ha dato loro pienamente ragione, costringendo il Ministero della Difesa al pagamento dei risarcimenti dovuti.

Purtroppo, per un ricorso al TAR occorrono delle somme assai elevate (in genere non meno di 5000 euro) e l'esito non è scontato. Quindi, ben pochi di coloro che potrebbero far ricorso al TAR (per lo più persone niente affatto abbienti) si azzardano a farlo.

9) La necessità di revisione delle tabelle A e B (relative a infermità o lesioni per le quali si prevedono indennizzi)

Altra questione che tocca gli indennizzi, è legata al contenuto delle tabelle A e B citate nelle leggi 308/81 e 280/91. In queste tabelle vengono elencati i casi di lesioni o infermità da prendere in considerazione per il risarcimento. E' da tener presente che la possibile contaminazione da uranio impoverito ha causato non solo tumori, ma anche altre gravi infermità, come quelle genetiche che hanno comportato la nascita di figli malformati, e quelle neurologiche, come il morbo di Gehring (e varie forme di sclerosi laterale amiotrofica). Si è quindi evidenziata la necessità di rivedere queste tabelle che furono compilate negli anni '60. Credo che un'apposita Commissione medico-legale dovrebbe essere incaricata di questa revisione. Per quanto concerne i risarcimenti, è anche da tener presente che malattie come la meningite (di cui in passato si sono verificati molti casi in seguito ad epidemie nelle caserme) e che possono peraltro portare a conseguenze gravi come quelle provocate da un tumore, debbono essere prese nella dovuta considerazione.



Per quanto, poi, concerne le persone che, in seguito a malattie genetiche, hanno subito la triste sorte di veder nascere dei figli malformati (che avranno bisogno di assistenza per tutta la loro dolorosa vita), è ovvio che questa categoria (infermità non relative “a sé stessi”, ma ai figli), ad oggi non considerata nel quadro degli indennizzi, debba essere, invece, presa in considerazione, anzi nella **massima** considerazione.

Lo stesso discorso vale per quei militari (molti sono stati i casi relativi a giovani di leva) che sono tornati a casa in gravissime condizioni psicofisiche, tali da non poter svolgere alcun lavoro. Essi sono rimasti completamente a carico dei genitori, senza assistenza né materiale né morale.

10) **Differenza tra personale ammalato in missione e personale ammalato in una destinazione fissa**

Si è fatto cenno già in precedenza a questa problematica. E' bene precisare che, per quanto riguarda l'uranio impoverito e i risarcimenti, si è parlato esclusivamente di personale in missione.

Intanto, è bene precisare che solo una piccola parte di personale in missione si trova in zone esposte al pericolo della contaminazione, in genere meno della metà del personale inviato in missione può considerarsi in zona a rischio. E tra il personale esposto, bisogna distinguere tra quello che ha adottato misure di protezione e quello che non ha adottato misure di protezione. Ad esempio, nelle relazioni Mandelli sono stati presi in considerazione oltre 40.000 militari in missione come potenziali esposti al rischio, dimenticandosi che per oltre 10.000 era stato prevista l'adozione di misure di protezione.

11) **Risarcimenti determinati non solo da attività svolta all'estero ma anche da attività svolta in Italia**

Altra questione concernente i risarcimenti, è legata alle conseguenze della possibile contaminazione da uranio impoverito, in quanto vi sono:

a) *differenziazioni che sono state introdotte tra il personale impiegato all'estero.*

Infatti, in relazione ai risarcimenti, sono stati presi in considerazione, come in precedenza accennato, quelli relativi a chi ha operato in alcuni teatri e non in altri. Come sopra precisato, non è stato preso in considerazione, ad esempio, il personale che ha operato in Iraq nella Prima Guerra del Golfo (1991), e in Somalia (1993);

b) *differenziazioni tra il personale ammalato in attività svolte all'estero, e personale che ha svolto attività in Italia per analoghi motivi di possibile contaminazione.*

Tra il personale che ha operato in Italia, vi è quello impiegato nei depositi di armamenti, vestiario, mezzi rotabili tornati dai teatri all'estero senza che fosse stata effettuata la decontaminazione, e vi è personale che ha operato nei poligoni (e anche in zone limitrofe ai poligoni). In merito ai poligoni di tiro, è bene precisare che, come del resto è stato messo in evidenza nella relazione della Commissione senatoriale d'inchiesta, presieduta dal Sen. Paolo Franco, che in queste località operano anche ditte straniere. E ciò è possibile sulla base di contratti stipulati con le direzioni dei poligoni. Tali contratti, però, non prevedono che vengano effettuate misure di controllo sulle armi che vengono sperimentate nei test. E' infatti consentito alle ditte di presentare delle semplici autocertificazioni. Il che ovviamente non dà alcuna garanzia che non siano state impiegate armi pericolose per la salute.



Pertanto non si può escludere che nei poligoni di tiro e nelle zone limitrofe, vi siano stati casi di contaminazione dovute all'uranio impoverito. E vi è personale (cito, ad esempio, il caso già menzionato, degli avieri VAM, Maurizio Serra e Gianni Fredda e del geniere Alessandro Garofolo) per i quali non è stato concesso alcun risarcimento. Era personale "destinato" al poligono, cioè con incarico duraturo e non temporaneo come quello proprio delle missioni.

Per inciso, casi di altrettanto iniquo trattamento riguardano anche personale che ha operato nella Croce Rossa. Cito il caso della Crocerossina Rita Capone, abitante nella provincia di Lecce, che ha raccontato la sua deplorabile condizione nel corso di un convegno tenutosi qualche mese or sono in Puglia.

Finora si è parlato essenzialmente di risarcimenti del tipo materiale pecuniario, vorrei, però, aggiungere che come ha rilevato nel corso del colloquio con Lei avuto la Signora Grimaldi, madre del Capitano Riccardo Grimaldi deceduto per un tumore al cervello, in seguito a possibile contaminazione da uranio impoverito, non dovrebbe essere esaminato solo l'aspetto pecuniario dei risarcimenti, ma anche l'aspetto "non materiale", aspetto che, come purtroppo testimoniato da tante vittime, non è stato sempre "esemplare" (per usare un eufemismo).

Non entro nel merito di varie altre questioni riguardanti la tematica dei risarcimenti per i casi di possibile contaminazione da uranio impoverito. Mi limito ad accennare che sono state introdotte delle norme legislative che sono in contrasto con quanto previsto dalle leggi 308/81 e 280/91, leggi le quali vengono invece richiamate nelle disposizioni di legge relative all'impiego all'estero di personale, per quanto riguarda i risarcimenti.

Menziono solo alcune questioni di particolare rilievo.

La questione della "causa di servizio"

Va premesso che le leggi 308/81 e 280/91 non implicano che per ottenere il risarcimento, sia accertato che esista la cosiddetta "causa di servizio". Per concedere i risarcimenti è sufficiente che sia accertata l'esistenza del grave infortunio (in base a quanto stabilito dalle Tabelle A e B) o della morte, mentre, ad esempio, il Decreto Presidenziale n. 243/2007 stabilisce di nuovo, come condizione del risarcimento, che sia stata accertata la "causa di servizio", e quindi impone dei limiti e dei condizionamenti che dovrebbero invece essere esclusi.

La questione dell'accertamento della "causa di servizio", sembrava fosse stata superata da quando venne istituita la Legge 308/81, con la quale era stato introdotto il concetto di riferirsi alla "continuità nel servizio" (condizione, peraltro, anch'essa, come si è visto, da rivedere, specie in relazione a quei casi di malattia che si verificano dopo cessata la condizione di "continuità di servizio").

Infatti, la causa di servizio implica che l'infortunio sia accaduto mentre la persona presta un servizio specifico. Ma è da osservare che una infermità può sopravvenire anche quando una persona non stia prestando uno "specifico servizio". La questione si pose, ad esempio, già tanti anni or sono, quando nell'alluvione del Vajont, morirono annegati, mentre dormivano, molti militari. Essi, infatti, non stavano svolgendo alcuno specifico "servizio" perché dormivano. Qualcosa di simile è del resto avvenuto recentemente a Nassirija.

All'epoca del Vajont fu risposto che non si poteva concedere la "causa di servizio", per il motivo che le persone colpite non stavano svolgendo uno specifico "servizio". Ma anche su questa definizione della parola



“servizio”, credo che occorra riflettere, perché anche il “sonno” è una necessaria condizione per poter effettuare il servizio militare. Infatti, ad esempio, come potrebbe “fare la guardia” il soldato che non dorme? Questa limitazione fu proprio ciò che si volle abolire con la Legge 308/81. Ma ciò che sembra uscito dalla porta, ora rientra dalla finestra, quando si chiede come condizione dei risarcimenti la cosiddetta “causa di servizio”. Si può essere “colpiti” anche nel sonno, come nel Vajont per il crollo di una caserma, così anche in un crollo di caserma determinato da un terremoto o da una autobomba, come accadde a Nassirija.

Per il caso di un’infermità tumorale o per il caso di una meningite, o per il caso di una sclerosi laterale amiotrofica (SLA), come si può appurare se “l’innesco” della malattia si è verificato mentre una persona faceva la guardia, oppure stava dormendo tra un turno di guardia e l’altro?

C’è da augurarsi che, finalmente, qualche persona competente studi a fondo questa questione che si trascina insoluta da 30 anni!

Tornando agli accertamenti condotti per le “cause di servizio”, c’è anche da ricordare che si sono avute delle valutazioni completamente discordanti tra le due Commissioni Mediche, quella Militare e quella del Tesoro. L’una che afferma che sussiste la condizione per concedere la causa di servizio, e l’altra che lo nega. Per quali motivi la Commissione del Ministero del Tesoro può essere considerata come una specie di Corte di Cassazione nei riguardi dei giudizi emersi dalla Commissione Militare: quali superiori caratteristiche di professionalità appartiene alla Commissione del Tesoro?

Infine, circa i criteri di fondo per la concessione dei risarcimenti, potremmo ricordare che vi è stato un elevato grado di arbitrarietà. Per esempio, nel caso dei risarcimenti che vennero stanziati per il disastro di Ustica, questi risarcimenti, nella misura di 150 milioni per le vittime, vennero concessi ancor prima che venisse chiarita la causa e la responsabilità dell’incidente.

Vi sono poi differenze assai rilevanti di entità nei risarcimenti, a seconda delle normative a cui si fa riferimento. Nel legiferare in questo campo, credo che occorra fare un attento esame della situazione attualmente esistente. Ad esempio, per quanto riguarda l’uranio impoverito, non posso non far cenno ad un’enorme discordanza di valutazione in relazione alla pericolosità di questo metallo, un fattore importante per decidere sulla concessione dei risarcimenti che sono state fatte nell’ambito stesso del Ministero della Difesa.

Nelle norme di sicurezza a firma del Col. Osvaldo Bizzarri della Kfor, si parla esplicitamente della pericolosità di queste armi (art. 9 di queste norme). Una analoga valutazione si trova, ad esempio, nelle norme di protezione relative alla Folgore a Firma del Col. Fernando Guarnieri. Ma in numerose dichiarazioni di esponenti del Ministero della Difesa, si nega proprio ciò che queste norme affermano, dunque sembra che in questi casi la mano destra non sappia cosa fa la mano sinistra. Per la precisione, le valutazioni del Col. Bizzarri e del Col. Guarnieri sono state le seguenti.

Nelle disposizioni a firma del Col. Bizzarri del 22 novembre 1999, si legge che: “Le inalazioni di polvere di uranio impoverito sono associate, nel tempo, come effetti negativi sulla salute, quali il tumore e disfunzioni nei neonati”.



Nelle disposizioni emanate l'8 maggio 2000 alla Folgore, Nembo, Col Moschin, a firma del Col. Guarnieri, si legge: "La pericolosità dell'uranio si esplica sia per via chimica, che rappresenta la forma più alta di rischio nel breve termina, sia per via radiologica che può causare seri problemi nel lungo periodo. La maggiore pericolosità per il tipo di radiazione emessa si sviluppa nei casi di irraggiamento interno (contaminazione interna)" ... "In relazione alla partecipazione in Kosovo può essere definito soggetto a rischio di contaminazione interna da uranio colui che abbia soggiornato od operato in prossimità di un obiettivo colpito da munizionamento ad uranio impoverito o in aree dove siano stati individuati proiettili o un frammento di essi".

Ma per quanto riguarda la valutazione sulla pericolosità dell'uranio impoverito, si espresse anche il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Ottogalli, il 6 dicembre 1999 (vedi allegato).

12) Differenze numeriche circa i casi di morte e malattia dei militari

Si tratta di una questione che, ovviamente, incide sulla entità complessiva delle somme da stanziare, nonché nella individuazione delle singole persone. Mi soffermo solo sulle seguenti differenze di valutazione che sono recentemente apparse nelle relazioni della Commissione di Inchiesta Senatoriale presieduta dalla Sen. Menapace. Nell'ottobre del 2007, secondo il Ministro della Difesa pro tempore On. Parisi, i casi di morte erano 37, due mesi dopo però, in dicembre, il Ministro comunicò che il numero era raddoppiato e si trattava di 77 casi. Il una delle relazioni, a proposito dei casi di malattia, si legge il numero di 1991, ma secondo fonti governative i casi sarebbero all'incirca di 300. Secondo altre fonti supererebbero i 2000. Peraltro risulta che la raccolta dei dati in ambito governativo, risalga al 1996 escludendo così, però, tutti i casi che si sono verificati prima del 1996, ad esempio per quanto riguarda le missioni all'estero nel 1991 durante al I Guerra del Golfo e in Somalia nel 1993 durante la Operazione Restore Hope.

Un'altra questione riguarda lo stabilire una analogia di trattamento tra i casi di infermità per uranio impoverito e i casi di infermità per contaminazione da amianto, oggi alquanto differenziate.

C'è infine da tener conto di un'altra tematica, quella secondo cui, come è stato sostenuto anche da alcuni parlamentari, la causa delle gravi e numerose infermità riscontrate ed attribuite all'uranio impoverito sarebbero invece da attribuire ai vaccini. Qui credo che sia necessario esaminare tre aspetti:

- 1) in molti casi i vaccini sono stati purtroppo praticati in modo massiccio non tenendo cioè conto della necessaria scansione del tempo, certamente ciò ha quanto meno ridotto le resistenze immunitarie dell'organismo e andrebbero fatti accertamenti su quanto è accaduto in base anche alle dichiarazioni rilasciate da militari e loro parenti.
- 2) Un altro aspetto riguarda la natura intrinseca dei vaccini, si sarebbe fatto uso di vaccini pericolosi (un vaccino come il Neotif è stato ritirato dal commercio). A questo riguarda sia la Sanità Militare che la Sanità Civile dovrebbero esprimere un loro preciso parere.
- 3) Sono stati forse in alcuni casi usati dei vaccini scaduti.



**ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME ARRUOLATE
NELLE FORZE ARMATE E FAMIGLIE DEI ADUTI**

SEDE CENTRALE:
Via A. Nobel n.1 00034 COLLEFERRO (RM)
Tel./Fax: 06/9701182; Segr.: 06/9780145; Pres.: 06/3331689
e-mail : segreteria@anavafaf.com
Sito web: www.anavafaf.com

Tuttavia, coloro che affermano che tutti i casi di tumore e consimili, dipendono dalla effettuazione di vaccinazioni al personale che si reca all'estero e non dall'uranio impoverito, non tengono minimamente conto del fatto che centinaia e centinaia di civili in Bosnia, Kosovo, Iraq, si sono ammalati di tumori e consimili malattie senza che ovviamente siano stati vaccinati e certamente non da medici italiani.

Anche qui si tratta di chiarire in modo inequivocabile questa delicata questione che chiama in causa, come sopra accennato, la Sanità Militare e la Sanità Civile.

Gentile Senatrice, mi fermo qui, anche se mi rendo conto che l'elenco delle questioni che Le ho elencato è solo parziale. Sono comunque naturalmente disponibile, come Presidente dell'Associazione ANAVAFAF a fornirLe qualsiasi altra precisazione che ritenga utile.

Nel ringraziarLa ancora per il colloqui concesso